

Manovra correttiva 2017

MODELLO F24 TELEMATICO

e

VISTO DI CONFORMITÀ

L'art. 3 del D.L. **24 aprile 2017**, n.50 ha modificato profondamente la disciplina delle compensazioni, introducendo l'**obbligo di effettuare la compensazione in F24, solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per tutti i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e ai crediti d'imposta** da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Per i titolari di partita Iva vengono quindi introdotte **ulteriori restrizioni sulle modalità di presentazione del Mod. F24 con compensazione.**

In particolare viene previsto l'**obbligo generalizzato di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per qualsiasi somma oggetto di compensazione**, sia che si tratti di Iva, sia che si tratti di imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti d'imposta.

Riepiloghiamo schematicamente le **modalità di presentazione del mod. F24**

F24	PRIVATI	TITOLARI DI PARTITA IVA
SALDO POSITIVO <i>(Con saldo finale maggiore di zero)</i>	Canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), oppure i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (<i>banche, Poste italiane, agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento</i>).	Solo attraverso i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline)
SALDO ZERO	Esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline, F24 web o F24online), oppure attraverso l'intermediario abilitato che può trasmettere le deleghe in nome e per conto degli assistiti (F24 cumulativo o F24 addebito unico).	
SENZA COMPENSAZIONI	Anche in forma cartacea	Obbligo di presentazione con modalità telematiche Entratel o Fisconline remote/home banking

Veneto Più srl

Viale dell'Industria 23, 35129 Padova – Tel. 049 8072273
 Fax 049 8078316 – info@venetopiu.it – P.IVA IT04416660282
www.venetopiu.it

Soggetta a direzione e coordinamento di Confapi Padova
 Sede sociale in Padova, viale dell'Industria 23 – CF 92112920282
www.confapi.padova.it

Infine ricordiamo che il già citato art 3 ha abbassato da 15 mila a 5 mila Euro la soglia oltre la quale è necessario apporre il visto di conformità nelle dichiarazioni, per poter effettuare la compensazione.

La modifica è stata attuata sia a livello:

- dell'Iva (modificando l'art. 10 comma 7 del D.l. 78/2009);
- delle imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, e Irap (modificando l'art. 1 comma 574 della L. 147/2013).

Non occorre invece apporre il visto nel caso di richieste di compensazioni IVA trimestrali (modello TR).

Rispetto alla disciplina previgente, quindi, a livello di Iva scompare la soglia "intermedia", da 5mila a 15mila Euro, entro la quale - ai fini della compensazione - era necessario attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA.

Pertanto si avrà:

- compensazione libera entro 5.000 Euro;
- compensazione con preventiva presentazione della dichiarazione IVA munita di visto, per importi superiori a 5.000 Euro.

La Risoluzione n. 57/E del 04 maggio u.s. ha precisato che le nuove regole sul Visto di conformità si applicano a partire dalle dichiarazioni presentate successivamente al 24 aprile 2017 e che il controllo sull'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per effettuare compensazioni avverrà a partire dal prossimo 01 giugno.